

CLAUSOLA ELASTICA SPECIALE ART. 23 CO. X CCNL 30 NOVEMBRE 2017 ATTIVITA' DI SPORTELLI MERCATO PRIVATI.

In relazione all'esigenza di far fronte ad elevati flussi di clientela su determinati comuni, Poste Italiane ricorrerà per il periodo 1 marzo – 31 maggio 2021 all'istituto della clausola elastica speciale ai sensi dell'art. 23, comma X, del CCNL vigente.

Pertanto, a decorrere dalla data odierna, viene avviata una verifica dei lavoratori part time interessati ad aderire all'istituto in questione.

Nello specifico, potranno aderire alla clausola elastica speciale di cui al presente comunicato esclusivamente i dipendenti che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 23 comma X del CCNL vigente, abbiano:

- un rapporto a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e/o annua (part time ex verticale) e che, in virtù dell'articolazione del contratto part time, possano svolgere, nel periodo sopra indicato, prestazione in clausola elastica per almeno 7 giorni consecutivi di calendario;
- la figura professionale di Operatore di sportello junior/senior (ivi inclusi gli Operatori di sportello Promiscuo, Multilingue, Filatelico, Servizi Finanziari e Servizi Postali), DUP Monoperatore, Operatore di Accoglienza e Operatore Corner;
- interesse a svolgere la prestazione in regime di clausola elastica speciale presso la provincia di assegnazione, se presente nell'elenco allegato, e/o presso una diversa provincia del territorio nazionale, anch'essa riportata nell'elenco allegato.

Per manifestare l'interesse allo svolgimento della clausola elastica speciale, di cui al presente comunicato, è stata predisposta una procedura informatica che consentirà al personale di inserire la propria adesione; la procedura sarà accessibile, da postazione aziendale, attraverso il proprio account di dominio aziendale al seguente indirizzo: <https://webpers1a.rete.poste/ClausolaElasticaSpecialePortale/>

L'adesione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 08 febbraio 2021. Il dipendente che non accede all'applicativo nei tempi, ovvero non esprima alcuna indicazione, sarà considerato rinunciatario rispetto alla clausola elastica oggetto del presente comunicato.

L'adesione comporta la disponibilità nell'arco temporale di riferimento (1 marzo – 31 maggio 2021) per tutti i periodi in cui non sia prevista l'ordinaria prestazione lavorativa del lavoratore; pertanto, non è possibile manifestare l'interesse a partecipare per periodi più brevi rispetto a quelli oggetto del presente comunicato.

Il personale impossibilitato a raggiungere la propria sede di appartenenza potrà rivolgersi alla struttura Risorse Umane territoriale di riferimento.

L'Azienda, ricevute le richieste di adesione, provvederà a redigere due graduatorie distinte per il personale che opera nella prima e nella seconda quindicina del mese; a tal fine eventuali regimi orari non pienamente coincidenti con la prima o la seconda quindicina verranno ricondotti a tali tipologie sulla base del periodo di prestazione prevalente.

L'effettivo svolgimento della prestazione in regime di clausola elastica speciale sarà subordinato alla successiva sottoscrizione di uno specifico accordo tra Azienda e lavoratore.

Le modalità per effettuare la scelta della sede in cui verrà effettuata clausola elastica verranno successivamente comunicate al personale interessato.

RisorseUmaneOrganizzazione

ClausolaElasticaSpeciale

NoidiPoste

